

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-5473 del 25/09/2025

Oggetto

Garc Ambiente S.p.A. Società Benefit, sede legale Via dei Trasporti 4 - Carpi (MO). Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi, di stoccaggio e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO).

Proposta

n. PDET-AMB-2025-5683 del 25/09/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante

LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi, di stoccaggio e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO).

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R3 (End Of Waste di carta e cartone, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020), R12, R13**

Operazione di smaltimento (Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06): **D15**

Proponente: Garc Ambiente S.p.A. Società Benefit, sede legale Via dei Trasporti 4 - Carpi (MO). Codice Fiscale: 01996970362

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

Garc Ambiente S.p.A. gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), in virtù della determina dirigenziale ARPAE 5300 del 27/09/2024 di volturazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, precedentemente intestata alla società Specialtrasporti S.r.l., rilasciata da ARPAE con determina dirigenziale 4180 del 18/8/2022;

Visti:

- la richiesta di correzione di alcuni refusi riscontrati nella determina dirigenziale 2327 del 22/04/2024, presentata da Specialtrasporti S.r.l in data 24/06/2024, acquisita agli atti PG/115318/2024;
- l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), presentata da Specialtrasporti S.r.l. in data 05/08/2024, acquisita agli atti PG/142568/2024;
- l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in

Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), presentata da Garc Ambiente S.p.A. in data 27/03/2025, acquisita agli atti PG/58048/2025 e PG/58056/2025;

- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/83845/2025 del 06/05/2025;
- la documentazione integrativa volontaria trasmessa da Garc Ambiente S.p.A., acquisita agli atti con PG/95575/2025 del 23/05/2025;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/05/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Distretto di Pianura (di seguito ARPAE APAM), Hera S.p.A. Direzione Acqua, Comune di Sala Bolognese e del proponente, da cui è emersa la richiesta di documentazione integrativa, agli atti PG/108373/2025 del 16/06/2025, con sospensione del procedimento amministrativo;
- la documentazione integrativa trasmessa da Garc Ambiente S.p.A., acquisita agli atti con PG/111132/2025 del 19/06/2025;
- la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG/118269/2025 del 01/07/2025, tenutasi il 30/07/2025 alla presenza di ARPAE AACM ed ARPAE APAM, Hera S.p.A. Direzione Acqua, Comune di Sala Bolognese e del proponente, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole (con prescrizioni) all'unanimità dei presenti, come espresso nel verbale, agli atti PG/140241/2025 del 04/08/2025;
- le condizioni/prescrizioni della variazione dell'autorizzazione, come riportate nel verbale, sono le seguenti:
 - Tempi di installazione del nuovo impianto di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), dei moduli fotovoltaici e delle apparecchiature annesse
"Considerate le tempistiche indicativamente previste dal proponente, nel periodo tra settembre e novembre, tenuto conto di possibili imprevisti nelle forniture, il tempo di fine lavori di installazione può essere definito in sei mesi, decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione";
 - Matrice Rumore
"Entro 60 gg dalla data di messa a regime del punto di emissione in atmosfera (E1) oggetto di modifica, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA (collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda, nonché del limite differenziale presso tutti i riceitori

evidenziati nella Documentazione di Impatto Acustico Previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda al contributo istruttorio espresso da ARPAE APAM".

- Matrice Emissioni Aeriformi

"In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta deve comunicare, a mezzo posta certificata (PEC), all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa in esercizio dell'emissione E1 modificata, con un anticipo di almeno 15 giorni".

"Entro 60 giorni dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga. Gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae (AACM e APAM)".

"Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni ed un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo, per quanto possibile, in modo omogeneo".

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda al contributo istruttorio espresso da ARPAE APAM che riporta tutte le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera.

- Matrice Acque, Rete fognaria acque meteoriche dei piazzali

"Pur rilevando che la variante progettuale richiesta non prevede modifiche alla rete fognaria delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali cortilivi adibiti al passaggio mezzi, carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti in cassoni e in cumulo a cielo aperto, alla luce dei recenti eventi alluvionali occorsi nel territorio regionale di pianura e delle normative regionali vigenti in materia (in particolare D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 della Regione Emilia-Romagna), si raccomanda di presentare, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica, i dati di progetto originali che hanno portato al dimensionamento della rete di raccolta interna allo stabilimento e soprattutto al manufatto costituito dalla vasca di sedimentazione da 10 m³. In particolare, è richiesta la redazione di una relazione in cui esprimere una valutazione in base ai seguenti aspetti:

- Coerenza del dimensionamento dell'unità di trattamento da 10 m³ rispetto a

quanto indicato nella letteratura tecnica di settore, in particolare nella Linea Guida 28/2008 di ARPAE.

- *Capacità di smaltimento delle portate di punta meteorica con tempo di ritorno di 25 anni verso il collettore fognario da 300 mm in calcestruzzo. Si precisa che, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, verrà verificata presso gli archivi della Città Metropolitana di Bologna la presenza di documenti relativi al primo progetto approvato sullo stabilimento in oggetto intorno ai primi anni 2000, utili a fornire risposta a quanto raccomandato dal rappresentante di HERA S.p.A..*

Visti:

- il parere espresso da ARPAE APAM, acquisito agli atti PG/137556/2025 del 30/07/2025: favorevole con prescrizioni;
- il parere espresso da Ausl Bologna trasmesso tramite mail il 25/07/2025 e acquisito agli atti PG/163829/2025 del 16/09/2025: favorevole;
- il parere espresso da Hera S.p.A. Direzione Acqua, acquisito agli atti PG/141893/2025 del 06/08/2025: favorevole con prescrizioni.

In detto parere HERA S.p.A, oltre a specificare una serie di prescrizioni, ha aggiornato il parere espresso nel corso della conferenza di servizi esprimendo quanto segue:

" Si segnala che la rete di scarico allo stato autorizzato, e presentata invariata nella presente istanza, non è conforme agli atti legislativi regionali in materia di gestione delle acque meteoriche emessi successivamente alla realizzazione dell'impianto (DGR 286/2005, DGR 1860/2006 e guida tecnica L.G. 28/2008 di ARPAE). In particolare, appare non adeguatamente dimensionata la vasca di sedimentazione in continuo in relazione alla superficie da trattare e alla conseguente portata meteorica di punta".

In relazione a tale situazione Hera S.p.A. ritiene opportuna una propria intensificazione dei monitoraggi sulle acque meteoriche di dilavamento con particolare riguardo ai seguenti parametri: metalli (Cd, Cr-tot, Ni, Pb, Cu, Zn) oltre a quelli prettamente legati alla tariffa di fognatura e depurazione (pH, SST, COD, COD 1h, N-NH4, Ptot, Ntot).

Indipendentemente dall'andamento dei monitoraggi, Hera S.p.A. richiede all'azienda di adeguare l'impianto di trattamento delle acque meteoriche alle citate leggi in materia di gestione delle acque meteoriche, contemplando sia i trattamenti inerenti al miglioramento della qualità dell'acqua scaricata sia le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica della superficie impermeabilizzata e della laminazione della portata in uscita. Tale adeguamento è richiesto solo in occasione di eventuali lavori di rifacimento, anche parziale, che la ditta intenderà fare nei tratti di fognatura

sottotraccia in prossimità dei manufatti dello scarico terminale delle acque meteoriche.

In previsione di ciò l'azienda potrà rivolgersi a Hera S.p.A. in merito al dato di portata massima scaricabile nel tratto di pubblica fognatura interessato e quindi procedere autonomamente al dimensionamento degli impianti."

Dato atto che:

- La modifica sostanziale presentata da Garc Ambiente S.p.A. Società Benefit in data 27/03/2025, acquisita agli atti PG/58048/2025 e PG/58056/2025 e successive integrazioni, consiste in:
 - Inserimento di una nuova linea di trattamento dei RAEE riconducibili prevalentemente al raggruppamento R4, con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici e loro parti. Detta linea è costituita da:
 - un impianto di tritazione-separazione in grado di tritare pannelli fotovoltaici e di separare le varie frazioni merceologiche di cui si compone, quali vetro, alluminio, metalli non ferrosi, plastica e silicio, da avviare successivamente a recupero in impianti dedicati;
 - un impianto dedicato alla separazione ottica, granulometrica e magnetica del vetro e di altre frazioni in uscita dal trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- La nuova linea di trattamento sarà installata all'interno del capannone a fianco alla zona di stoccaggio e disassemblaggio dei RAEE sul fronte est del capannone.
- Sostituzione del sistema esistente (filtro a tessuto) di abbattimento delle polveri a servizio dell'emissione E1 con un nuovo impianto di abbattimento (sempre un filtro a tessuto) più performante, e aumento della portata di aspirazione da 3.000 Nmc/h a 15.000 Nmc/h al fine di trattare, oltre alle arie aspirate dalla linea di selezione dei rifiuti non pericolosi (prevalentemente multimateriale, carta, plastica, legno), anche quelle della nuova linea di trattamento RAEE (principalmente pannelli fotovoltaici e loro parti); detta modifica di portata avverrà a invarianza del flusso di massa, pari a 60 g/h, essendo prevista, rispetto allo stato esistente, sia una riduzione delle ore complessive di lavoro sugli impianti di trattamento dalle attuali 16 h/die su due turni di lavoro a 8 h/die su un turno di lavoro, sia una riduzione delle concentrazioni di polveri dagli attuali 10 mg/Nmc a 4 mg/Nmc, grazie alla maggiore efficacia di abbattimento del nuovo filtro a tessuto previsto.
- Riorganizzazione parziale del layout dell'impianto.
- Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per l'alimentazione dei nuovi macchinari.

- La modifica non riguarda variazioni della tipologia di rifiuti conferibili all'impianto, non prevede incrementi delle quantità massime di rifiuti trattati (capacità annua e capacità di stoccaggio istantanea) né l'introduzione di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento, non prevede modifiche dell'attività di recupero R3 (quantitativo massimo di rifiuti recuperabili annuo, quantitativo giornaliero, tipologia di rifiuti sottoposta a operazione R3).
- La modifica non comporta variazioni dei flussi di massa degli inquinanti (polveri) emessi in atmosfera.

Accertato che:

- la modifica richiesta è stata preventivamente sottoposta a Valutazione Ambientale Preliminare da parte della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, che ha comunicato l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come da Prot. 17/03/2025.0271200 della Regione Emilia Romagna;
- la nuova linea di trattamento dei RAEE ha una capacità massima di 16 t/g, quindi inferiore al limite di 75 t/g sopra il quale l'impianto ricadrebbe tra le attività di recupero di rifiuti non pericolosi¹ di cui al paragrafo 5.3 lettera b) punto 4) dell'allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006, da assoggettare alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- le modifiche presentate contestualmente alla domanda di rinnovo non sono assoggettate alle procedure di verifica ambientale ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in quanto non sono previste modifiche alla capacità ricettiva annua di rifiuti soggetti all'operazione R3 finalizzata alla produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto.

Preso atto che:

- L'impianto è in possesso della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, acquisito agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con prot. n. 24476 del 09/09/2022 per l'attività 70.2.C. dell'allegato 1 al DPR 151/2011;
- Garc Ambiente S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni ambientali relative all'impianto sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO)
 - certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 n° 43119/22/S, rilasciata da Rina

¹ trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

- Services, valida fino al 20/12/2025;
- certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 n° EMS-9205/S, rilasciata da Rina Services, valida fino al 19/11/2025.

Verificato il pagamento delle spese istruttorie relative alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 1.173,00 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa, in data 23/05/2025.

Rilevato che la domanda presentata non comporta modifiche alla garanzia finanziaria prestata da Garc Ambiente S.p.A. mediante stipula della polizza assicurativa emessa da SACE con n. 4149.04.27.2799892076 del 27/09/2024 ed appendice n. 1 del 24/10/2024, valida dal 1/10/2024 al 22/12/2032, per un importo garantito di 427.320,00 €², come previsto dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

Ritenuta pertanto accoglibile la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 presentata dalla ditta Garc Ambiente S.p.A. di Carpi (MO).

Rilevata l'opportunità di aggiornare e sostituire la vigente determina dirigenziale ARPAE AACM di volturazione a Garc Ambiente, DET-AMB-2024 5300 del 27/09/2024, con il presente provvedimento autorizzativo in modo da consentire una più agevole lettura delle condizioni autorizzative in un unico provvedimento sostitutivo di tutti i precedenti allegati all'atto di volturazione prima richiamato;

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti;
- il D.Lgs 49/2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;
- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.

² L'importo deriva dal seguente calcolo, in base a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003: 53.100 x 12 (operazioni R3/R12 su rifiuti non pericolosi) + 3.000 (operazione R12 su rifiuti pericolosi) x 15 + 30.000 (importo minimo per operazione R13 su rifiuti pericolosi) = 712.200 x 0,6 (per riduzione ISO 14001) = 427.320 €.

Determina:

1. di **approvare** la variazione del layout dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), con l'inserimento di una nuova linea di trattamento RAEE, la modifica del punto di emissione E1 e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, conformemente agli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed acquisiti agli atti PG/58048/2025 e PG/58056/2025 del 27/03/2025 e PG/95575/2025 del 23/05/2025.
Dette modifiche progettuali dovranno essere completate entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento. Sono fatte salve proroghe motivate;
2. di **modificare e aggiornare** a Garc Ambiente S.p.A. (sede legale in Via dei Trasporti, 14, Carpi (MO), anche sulla base delle domande di modifica agli atti PG/115318/2024 del 24/06/2024 e PG/142568/2024 del 05/08/2024, la determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2024-5300 del 27/09/2024, di autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), mediante:
 - a. operazioni di recupero, di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:
 - i. R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (End Of Waste di carta e cartone, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020);
 - ii. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - iii. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - b. Operazione di smaltimento, di cui all'Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06:
 - i. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

nel rispetto delle condizioni elencate nell'**Allegato 1** (Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni), nell'**Allegato 2** (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto carta e cartone, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020 (operazione di recupero R3)), nell'**Allegato 3** (Condizioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue) e nell'**Allegato 4** (Condizioni dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'autorizzazione è valida fino al 22/12/2030³.

Al fine di consentire a Garc Ambiente S.p.A. Società Benefit, di organizzare la comunicazione degli estremi del presente provvedimento di modifica sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione unica a tutti i fornitori che utilizzano i formulari di trasporto in ingresso allo stabilimento, è concesso un periodo temporale massimo di 15 giorni nel corso del quale potrà continuare a rimanere efficace la determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2024-5300 del 27/09/2024.

Decorso al massimo detto periodo temporale, sarà a tutti gli effetti efficace il presente provvedimento autorizzativo.

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

Il presente provvedimento autorizzativo aggiorna e sostituisce l'atto di volturazione emesso a favore di Garc Ambiente S.p.A., con determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2024 5300 del 27/09/2024.

3. entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovrà essere aggiornata la polizza assicurativa vigente emessa da SACE con n. 4149.04.27.2799892076 del 27/09/2024 ed appendice n. 1 del 24/10/2024, sostituendo gli estremi del provvedimento autorizzativo vigente con quelli della presente autorizzazione che aggiorna e sostituisce l'atto di volturazione emesso con determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2024 5300 del 27/09/2024.

³ coerentemente all'autorizzazione rilasciata a Specialtrasporti S.r.l. con determina dirigenziale ARPAE n.4180 del 18/8/2022 ed alla successiva volturazione a Garc S.p.A. con determina dirigenziale ARPAE 5300 del 27/09/2024.

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95;

Demanda all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a Garc Ambiente S.p.A. Società Benefit Carpi (MO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sala Bolognese, all'Ausl Città di Bologna, a HERA S.p.A., quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile ARPAE AACM

Ing. Leonardo Palumbo
(documento firmato digitalmente)⁴

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Allegato 2: Condizioni sull'operazione di recupero R3 per la produzione di materiale cartaceo cessato dalla qualifica di rifiuto

Allegato 3: Condizioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue

Allegato 4: Condizioni dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera

Allegato 5: "Planimetria stato di progetto" rev 4 del 22/05/2025 PG/95575/2025 del 23/05/2025

Allegato 6: "Planimetria degli scarichi delle acque reflue" rev 00 del 04/06/2025; PG/111132/2025 del 19/06/202

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

a) Portata dell'autorizzazione:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nella pubblica fognatura, nel rispetto delle condizioni di cui all'**Allegato 3**;
- autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera e alle emissioni diffuse, nel rispetto delle condizioni di cui all'**Allegato 4**;
- parere di ARPAE APAM in materia ambientale (matrice rifiuti, rumore, acque reflue, emissioni);
- parere dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
- valutazione di impatto acustico.

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 22/12/2030.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti autorizzate, distinte tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Sono inoltre riportate le operazioni di stoccaggio/recupero effettuate che possono essere svolte in relazione alle tipologie di rifiuti ammissibili all'impianto.

Rifiuti non pericolosi		
Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 - R13
020110	rifiuti metallici	R12 - R13
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 - R13
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 - R13
030101	scarti di corteccia e sughero	R12 - R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R12 - R13
030301	scarti di corteccia e legno	R12 - R13
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta cartone	R12 - R13
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R3 - R12 - R13
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12 - R13
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12 - R13
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	R12 - R13
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12 - R13
070213	rifiuti plastici	R12 - R13
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513*	R12 - R13 - D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*	R12 - R13
080318 ¹	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	R12 - R13
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R12 - R13
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	R12 - R13
101206	stampi di scarto	R12 - R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R12 - R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R12 - R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12 - R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R3 - R12 - R13
150102	imballaggi in plastica	R12 - R13
150103	imballaggi in legno	R12 - R13
150104	imballaggi metallici	R12 - R13
150105	imballaggi in materiali compositi	R3 - R12 - R13
150106	imballaggi in materiali misti	R3 - R12 - R13
150107	imballaggi in vetro	R12 - R13

150109	imballaggi in materiale tessile	R12 - R13
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	R12 - R13 - D15
160103	pneumatici fuori uso	R12 - R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	R12 - R13
160117	metalli ferrosi	R12 - R13
160118	metalli non ferrosi	R12 - R13
160119	plastica	R12 - R13
160120	vetro	R12 - R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R12 - R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209*a 160213*	R12 - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	R12 - R13
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*	R12 - R13
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*	R12 - R13 - D15
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504*	R12 - R13 - D15
160604	batterie alcaline (tranne 160603*)	R12 - R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R12 - R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	R13
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*	R12 - R13
170201	legno	R12 - R13
170202	vetro	R12 - R13
170203	plastica	R12 - R13
170401	rame, bronzo, ottone	R12 - R13
170402	alluminio	R12 - R13
170403	piombo	R12 - R13
170404	zinc	R12 - R13
170405	ferro e acciaio	R12 - R13
170406	stagno	R12 - R13
170407	metalli misti	R12 - R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R12 - R13
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	R12 - R13 - D15
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*	R13 - D15
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	R12 - R13 - D15

180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*	R12 - R13
180203 ¹	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R12 - R13
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R12 - R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R12 - R13
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03*	R12 - R13
191006	altre frazioni organiche diverse da quelle di cui alla voce 191005*	R12 - R13
191201	carta e cartone	R3 - R12 - R13
191202	metalli ferrosi	R12 - R13
191203	metalli non ferrosi	R12 - R13
191204	plastica e gomma	R12 - R13
191205	vetro	R12 - R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	R12 - R13
191208	prodotti tessili	R12 - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	R12 - R13
200101	carta e cartone	R3 - R12 - R13
200102	vetro	R12 - R13
200110	abbigliamento	R12 - R13
200111	prodotti tessili	R12 - R13
200125 ¹	oli e grassi commestibili	R12 - R13
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	R13
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	R12 - R13
200134	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	R12 - R13
200136	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121* 200123* 200135*	R12 - R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	R12 - R13
200139	plastica	R12 - R13
200140	metallo	R12 - R13
200201	rifiuti biodegradabili	R12 - R13
200203	altri rifiuti non biodegradabili	R12 - R13
200301	rifiuti urbani non differenziati	R12 - R13
200302	rifiuti dei mercati	R12 - R13
200307	rifiuti ingombranti	R12 - R13

¹ rifiuti ritirabili nell'impianto solo se provenienti da produttori agricoli nell'ambito dell'Accordo regionale di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Bologna), vigente approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Rifiuti pericolosi		
Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE di RECUPERO
130113* ¹	altri oli per circuiti idraulici	R13
130205* ¹	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati;	R13
150110* ¹	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze	R12 - R13
160107* ¹	filtri dell'olio	R12 - R13
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC,HFC	R12 - R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli cui alle voci 160209* e 160212*	R12 - R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R12 - R13
160601*	batterie al piombo	R12 - R13
160602*	batterie al nichel-cadmio	R12 - R13
160603*	batterie contenenti mercurio	R12 - R13
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R12 - R13
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R12 - R13
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200 23*, contenenti componenti pericolosi	R12 - R13

¹ rifiuti ritirabili nell'impianto solo se provenienti da produttori agricoli nell'ambito dell'Accordo regionale di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Bologna), vigente approvato dalla Regione Emilia-Romagna

d) Specifiche per alcune tipologie di rifiuti

1. I rifiuti conferiti dovranno essere allo stato solido, non putrescibili e non polverulenti, fatta eccezione per i seguenti rifiuti:
 - rifiuti identificati dai CER 130113*, 130205*, 200125, stato fisico liquido, ed eventuali altre tipologie di rifiuti provenienti dai produttori agricoli nell'ambito dell'Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Bologna) vigente;
 - rifiuto identificato dal CER 080112 che può essere conferito anche allo stato solido polverulento e stoccato sempre in cassoni o container scarrabili senza effettuare alcuna operazione di selezione o cernita a terra al fine di evitare

- emissioni polverulente;
- rifiuto identificato dal CER 200128 che può essere anche fangoso palabile e stoccati in cassoni/container a tenuta stagna al fine di evitare possibili versamenti.
2. I rifiuti identificati dal CER 200301 dovranno essere esclusivamente quelli derivanti dalla raccolta differenziata multimateriale delle frazioni secche.

e) Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo

Il quantitativo annuo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 56.100 t/a, di cui al massimo 3.000 t/a di rifiuti pericolosi.

La capacità di stoccaggio istantanea massima dei rifiuti sottoposti esclusivamente all'operazione R13 è di 120 t.

La capacità di stoccaggio giornaliera massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti all'operazione di smaltimento D15, è pari a 40 t⁵.

f) Operazione di recupero dei rifiuti a base cartacei (R3) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto

Le operazioni di recupero (R3) dei rifiuti a base di carta e cartone, per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto, dovranno rispettare le condizioni indicate nell'allegato 2 e, più in generale, quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 188 del 22/09/2020, se non specificamente indicato nell'**Allegato 2**.

g) Specifiche sull'operazione di recupero R12

L'operazione di recupero R12 è essenzialmente esercitata per svolgere operazioni di trattamento preliminari al conferimento ad impianti terzi di recupero, quali a titolo esemplificativo, cernita manuale, selezione, separazione, tritazione, pressatura, disassemblaggio, ecc.

h) Obiettivi di recupero

Sia garantita una percentuale minima di recupero dei rifiuti pari almeno al 55% in peso rispetto al totale dei rifiuti conferiti all'impianto, su base annua.

L'obiettivo è calcolato come rapporto tra la somma del quantitativo annuo di *EoW* (materiale cessato dalla qualifica di rifiuto) e di rifiuti in uscita dall'impianto destinati

⁵ In caso di quantitativi di rifiuti non pericolosi assoggettati all'operazione di smaltimento D15 superiori a 40 t/giorno, l'attività dovrebbe essere preliminarmente assoggettata alle procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA) ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/2006

ad impianti di recupero (da R1 a R13), a numeratore, ed il quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto, a denominatore, al netto dei RAEE.

Il gestore dell'impianto dovrà fornire ad ARPAA reports trimestrali che riportino i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto, al netto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, distinti per classe merceologica e CER, ed i quantitativi di EoW (materiali cessati dalla qualifica di rifiuto) e di rifiuti in uscita dall'impianto, distinti per classe merceologica e CER (per i rifiuti). Per i rifiuti in uscita dall'impianto viene chiesto anche l'indicazione del codice di recupero (da R1 a R13) e la denominazione sociale e luogo dell'impianto di prima destinazione.

i) Stoccaggi e movimentazioni

1. Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella tavola: "Planimetria stato di progetto" rev 4 del 22/05/2025, acquisito agli atti PG/95575/2025 del 23/05/2025 (**Allegato 5**); detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.
2. I piazzali cortilivi a cielo aperto non possono essere utilizzati per lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, eccetto lo stoccaggio dei rifiuti a base legnosa nelle zone specificamente individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, fermo restando eventuali condizioni restrittive poste dal Comando Provinciale dei VV.FF..
3. Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto rispetto alle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e rispetto alle aree di stoccaggio degli *EoW*/prodotti commercializzabili.
4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti siano gestite in modo tale da garantire costantemente la presenza di adeguati spazi di accesso e di manovra dei mezzi conferenti e dei mezzi operatori interni.
5. La frazione multimateriale secca dei rifiuti urbani sia trattata possibilmente entro la giornata lavorativa e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di conferimento all'impianto.
6. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
7. Qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti sotto le tettoie attigue al capannone, si verifichino spandimenti dei rifiuti nelle aree cortilive a cielo aperto, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia.
8. Fatte salve condizioni più restrittive prescritte dal Comando Provinciale dei VV.FF.,

l'altezza massima dei rifiuti stoccati alla rinfusa in cumuli deve essere pari a 4 m all'interno del capannone, sotto le tettoie e sul piazzale esterno a cielo aperto. In ogni caso detti cumuli dovranno essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale.

9. I contenitori dei rifiuti siano dotati di appositi dispositivi di identificazione dei rifiuti ivi contenuti (etichetta, targa, ecc...) in modo da garantire una gestione ordinata degli stocaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno.
10. I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti e/o materiale cessato dalla qualifica di rifiuto e/o prodotti commercializzati siano generalmente mantenuti chiusi o coperti al fine di evitare eventuali svolazzamenti di materiale e/o esalazioni maleodoranti.
11. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantire la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.
12. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
13. I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
14. Qualora l'ingresso di autocarri all'interno del capannone adibito alle operazioni di selezione, per lo scarico del materiale, non sia occasionale, dovranno essere adottati sistemi per l'espulsione, all'esterno, dei gas di scarico degli automezzi.

- j) Gestione dei rifiuti derivanti dai produttori agricoli nell'ambito dell'Accordo regionale vigente in materia di gestione dei rifiuti agricoli (Allegato B "Elenco gestori" della DGR n. 1830 del 28/10/2019 "Approvazione dell'accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Bologna) ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006", aggiornato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia-Romagna n. 6081 del 21/03/2023)**

1. Siano approntate idonee segnaletiche verticali e/o orizzontali che permettano l'agevole accesso allo stabilimento aziendale ed alle aree all'uopo predisposte, dei mezzi conferenti i rifiuti derivanti dai produttori agricoli.
2. I fusti, le cisterne e cisternette, siano immagazzinati su 2 livelli, al massimo.
3. I contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi, siano dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di

contenimento vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In ogni caso, detto specifico bacino di contenimento abbia capacità pari almeno a quella del più grande dei contenitori o serbatoi, aumentato del 10%.

4. Ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiuti liquidi riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10%.
5. I rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi siano immediatamente travasati in idonei contenitori atti ad evitare dispersioni sulla pavimentazione.
6. I contenitori mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
7. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti identificati dal medesimo codice CER e con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti precedentemente stoccati, siano preventivamente sottoposti a trattamenti di pulizia appropriati.
8. In seguito alle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti, gli eventuali contenitori di risulta (fusti vuoti, imballaggi vari, pedane in legno, ecc.) possono essere selezionati e conferiti al recupero, come rifiuti prodotti in proprio dall'attività di stoccaggio stessa, o commercializzati.

k) Gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. *Modalità di raccolta e conferimento*

Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga conformemente alla configurazione rappresentata nella planimetria aggiornata denominata "Planimetria Stato di progetto" rev 4 del 22/05/2025 (agli atti Arpa PG n. 95575 del 23/05/2025) (**Allegato 5** al provvedimento autorizzativo); detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.

La raccolta dei RAEE da conferire all'impianto deve essere effettuata adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Devono essere:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle

apparecchiature;

- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

2. *Gestione dei rifiuti in ingresso*

I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

La sorveglianza radiometrica dovrà essere eseguita in conformità alla "Procedura di sorveglianza radiometrica" GARC-RAD-SALA-00 Rev. 0 del 17/06/2025, acquisita agli atti PG/111132/2025 del 19/06/2025 e più in generale come da normativa di cui al D.Lgs 101 del 31/07/20 e D.Lgs 203 del 25/11/22. I rilievi dovranno essere effettuati in ingresso all'impianto per individuare materiali radioattivi eventualmente presenti. Gli eventuali carichi radioattivi dovranno essere isolati nell'apposita area all'uopo predisposta.

3. *Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti*

Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccati;
- dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccati.

Lo stoccaggio di pile ed eventuali condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate.

Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio ed adeguati spazi di movimentazione in modo da consentire una sicura movimentazione dei rifiuti, nonché un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio dei rifiuti da parte degli organi di controllo.

Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

Per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, siano usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;

4. *Messa in sicurezza dei RAEE*

Si dovrà procedere ad effettuare tutte le operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive, rimuovendo e raccogliendo separatamente i materiali/componenti pericolosi eventualmente presenti, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

5. *Sicurezza del lavoro*

Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

6. *Presidi ambientali*

Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di eventuali fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7. *Responsabile tecnico dell'impianto:*

Il responsabile tecnico dell'impianto è tenuto a verificare la compatibilità dei contenitori mobili e/o fissi con i rifiuti conferibili all'impianto.

I) **Matrice Rumore**

1. Entro 60 gg dalla data di messa a regime del punto di emissione in atmosfera oggetto di modifica (E1), sia prodotta ed inviata al Comune di Sala Bolognese e ad ARPAE una relazione redatta da tecnico competente in acustica (TCA) (collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento.

Qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi.

In base alle "Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016", non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

La relazione tecnica sopra richiamata dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);

2. Qualora la relazione si discosti dai valori "previsti" ed evidensi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate le opportune misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge.
3. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
4. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
5. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il

superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;

6. L'attività lavorativa sia svolta, come dichiarato e contemplato nello studio previsionale presentato, esclusivamente nel periodo di riferimento diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti nel periodo di riferimento notturno.

m) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
2. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
3. I contenitori di stoccaggio dei rifiuti siano sottoposti ad adeguata e periodica verifica del loro stato di conservazione e di tenuta.
4. L'attività dell' impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
5. La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;
6. Sia mantenuto sempre efficiente il sistema antincendio.
7. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
8. L'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno.

n) Adempimenti successivi alla dismissione dell'attività

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente darne comunicazione ad ARPAE AACM e Comune di Sala Bolognese fornendo un cronoprogramma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi originario secondo le modalità indicate nella relazione allegata all'istanza.
2. Il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area.

Al termine delle attività di ripristino dello stato originario dei luoghi, il gestore dovrà

trasmettere una relazione tecnica, corredata da un'adeguata documentazione fotografica, che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

o) Raccomandazioni

Si raccomanda:

- di limitare il più possibile la contemporanea presenza degli usuali conferimenti dei rifiuti e di quelli dei produttori agricoli in modo da ridurre le interferenze tra i diversi mezzi, gli ostacoli alla circolazione interna, i rallentamenti nella gestione delle procedure di accettazione;
- di dare immediata comunicazione ad ARPAE AACM ed APAM territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

p) Avvertenze

Si avverte:

- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD) e le disposizioni normative nazionali relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del

termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;

- che qualora, a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

Allegato 2

Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (operazione di recupero R3)

L'attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste) riguarda specificamente lo stoccaggio, la selezione e la pressatura dei seguenti rifiuti a base cartacei (CER: 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101) per la produzione di carta e cartone utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

In specifico:

- il rifiuto identificato dal CER 191201 è costituito da carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- il rifiuto identificato dal CER 030308 è costituito da scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica;
- non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Le procedure di gestione e di controllo dei rifiuti in ingresso fino al materiale cessato dalla qualifica di rifiuto dovranno rispettare il Decreto ministeriale n. 188 del 22/09/2020.

Vengono di seguito elencati alcuni degli adempimenti principali estratti dalla normativa e riferiti, in particolare, al monitoraggio e al controllo:

- a) Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso: sempre.
- b) Controlli supplementari, anche analitici, a campione ognqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.

Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	valori limite
formaldeide	% in peso	< 0,1 %
fenolo	% in peso	< 0,1 %
nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1 %
nonilfenol etossilato (NPE)	% in peso	< 0,1 %

- c) Analisi merceologica sui rifiuti in ingresso da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.
- d) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 188/2020 e indicati nella tabella sottostante sulla carta e cartone recuperati, deve avvenire con cadenza almeno semestrale, oppure ogni 5000 t massimo di rifiuti conferiti, se i tempi del conferimento sono inferiori a sei mesi, e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Detti limiti temporali o ponderali vanno attribuiti a ciascuna tipologia di carta e cartone prevista dalla Norma UNI EN 643.

L'accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	valori limite
materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1%
componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

- e) Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
- f) Ogni lotto di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto è inteso come un quantitativo di carta e cartone recuperati, prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. In ogni caso il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 t (Art. 2, lettera c DM 188/2020).

L'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte, come da norma UNI EN 643, e successivamente ogni 6 mesi, o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione, salvo che non vi siano variazioni di caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone

recuperati deve dichiarare al termine del processo produttivo di ciascun lotto (definito all'articolo 2 comma 1 lettera c)) la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'art 3 comma 1. Il produttore, assumendosene la responsabilità, rilascia le successive dichiarazioni di conformità sui singoli lotti prodotti nel lasso temporale dei 6 mesi sulla base degli accertamenti analitici dei conformità già in suo possesso, ferma restando l'uniformità delle condizioni operative dell'intero ciclo produttivo, della scelta dei fornitori, della caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso. Pertanto, le analisi sono ritenute valide per tutti i lotti prodotti nei limiti temporale (massimo 6 mesi) o ponderale (massimo 5.000 t), considerando sempre il limite che viene raggiunto per prima.

g) Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità, redatta come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Detta dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale del produttore, sede legale, sede impianto, estremi dell'autorizzazione;
- quantificazione del lotto di riferimento e data di formazione del lotto;
- classificazione di cui alla norma UNI EN 643

La dichiarazione di conformità è inviata, in forma tabellare, con frequenza mensile, ad ARPAE AACM e APAM.

h) Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

i) Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di conformità di cui all'articolo 3 del DM 188/2020 (vedi precedente punto d), il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802.

Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione a 6 mesi del periodo di conservazione del campione, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
- j) Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.
- k) Il produttore di carta e cartone recuperato redige una tabella che trasmette alle autorità competenti (ARPAE AACM e APAM), unitamente e con la stessa frequenza mensile a quanto indicato nella precedente lett g), nella quale sono riportati le seguenti informazioni:
- Data di apertura del lotto
 - Data di chiusura del lotto
 - Numero identificativo univoco del lotto
 - Peso del lotto
 - Gruppo
 - Codice del materiale End Of Waste
 - Componenti Non cartacei %
 - Totale Materiale Indesiderato %
 - materiali Proibiti %
 - Rifiuti Organici compresi alimenti %

Allegato 3 Condizioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue

Classificazione dello scarico

Scarico 1 nella pubblica fognatura di Via Labriola 2/4 - Sala Bolognese (BO), costituito dall'unione di:

- **acque reflue di dilavamento trattate**, mediante passaggio in vasca di decantazione di capacità di 10 m³, provenienti da piazzali potenzialmente contaminati, adibiti a transito e stazionamento degli automezzi e stoccaggio di rifiuti in cassoni ed in cumulo;
- **acque reflue di dilavamento di prima pioggia trattate**, mediante passaggio da vasca di decantazione e filtro a coalescenza, e di seconda pioggia non trattate, dell'area di rifornimento carburanti degli automezzi aziendali, ed acque reflue di dilavamento di seconda pioggia non trattate
- **acque meteoriche non contaminate** delle coperture del capannone delle tettoie

Scarico 2 delle acque domestiche dei servizi igienici aziendali nella pubblica fognatura di Via Labriola

Inoltre è prevista una raccolta a circuito chiuso di acque di lavaggio o di sversamenti accidentali dei piazzali coperti da tettoie adibiti a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in ingresso. Dette acque sono raccolte in una vasca a tenuta di capacità pari a 3 mc che viene svuotata periodicamente. Le acque raccolte vengono gestite come rifiuti conferendole in impianti terzi.

La rete di raccolta delle acque e l'impianto di trattamento sono riportati nella "Planimetria degli scarichi delle acque reflue" rev 00 del 04/06/2025, acquisita agli atti PG/111132/2025 del 19/06/2025 (Allegato 6**).**

Prescrizioni specifiche

1. Lo scarico n. 1 deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza, per scarichi in pubblica fognatura.
2. Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc...

3. I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2 e consentire il prelievo delle acque per caduta, il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.
4. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre efficienti e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno due volte all'anno; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. I dispositivi di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico in caso di criticità, devono essere mantenuti sempre funzionanti.
6. Le acque reflue di dilavamento trattate e scaricate in pubblica fognatura (scarico S1) dovranno essere opportunamente quantificate.
7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia a servizio del distributore dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico.
8. Le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

Avvertenze

- a) Considerato che la rete di scarico attuale non è conforme alla vigente normativa regionale⁶ in materia di gestione delle acque meteoriche entrata in vigore successivamente alla realizzazione di detta rete fognaria, con riferimento specifico al dimensionamento della vasca di sedimentazione in continuo in relazione alla superficie da trattare e alla conseguente portata meteorica di punta, l'Ente gestore del servizio idrico integrato (attualmente HERA S.p.A.) intensificherà i monitoraggi sulle acque meteoriche di dilavamento con particolare riguardo ai seguenti parametri: metalli (Cd, Cr-tot, Ni, Pb, Cu, Zn) oltre a quelli prettamente legati alla tariffa di fognatura e depurazione (pH, SST, COD, COD 1h, N-NH4, Ptot, Ntot).
- b) Indipendentemente dall'andamento dei monitoraggi, si avverte l'azienda di adeguare, in occasione di eventuali lavori di rifacimento, anche parziale, della fognatura

⁶ DGR 286/2005, DGR 1860/2006

sottotraccia in prossimità dei manufatti dello scarico terminale delle acque meteoriche, l'impianto di trattamento delle acque meteoriche alle citate normative regionali vigenti in materia di gestione delle acque meteoriche. In tale occasione dovranno essere progettati sia i trattamenti inerenti al miglioramento della qualità dell'acqua scaricata che le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica della superficie impermeabilizzata e della laminazione della portata in uscita. In previsione di ciò, l'azienda potrà rivolgersi a Hera spa in merito al dato di portata massima scaricabile nel tratto di pubblica fognatura interessato e quindi procedere autonomamente al dimensionamento degli impianti.

- c) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- d) Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al ricettore, dandone immediata e contestuale comunicazione al gestore del servizio idrico integrati (HERA S.p.A.) e al Servizio Territoriale ARPAE competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- e) L'Ente gestore del servizio idrico integrato ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo.
- f) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue.
- g) E' fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005.
- h) Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura.

Allegato 4 Condizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. Le caratteristiche delle emissioni convogliate autorizzate e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti sono di seguito riportate

L' emissione in atmosfera del punto E1 è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

EMISSIONE	provenienza	altezza dal suolo (m)	durata (h/g)	Parametri	valori limiti in emissione	Unità di misura	Tipologia impianto di abbattimento
E1	Selezione rifiuti e linea trattamento RAEE R4	12	8	Portata massima	15000	Nm ³ /h	filtro a maniche
				Materiale Particellare	4	mg/Nm ³	

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve

o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1 m	2	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete .I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza

rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.

Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucio;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro	Metodo standard di riferimento
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella,

possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpaee AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpaee APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. La ditta è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di almeno un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa in esercizio di E1 con un anticipo di almeno 15 giorni.

Entro 60 giorni dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga.

Gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae (AACM e APAM).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo, per quanto possibile, in modo omogeneo.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime delle emissioni autorizzate (E1) la ditta è tenuta a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione della ditta.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, la ditta deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose.

In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte della ditta di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza della ditta

Per l'emissione E1 la ditta dovrà effettuare gli autocontrolli con frequenza annuale. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dalla ditta sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza della ditta, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui la ditta intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Guasti e anomalie

Come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo della ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

La ditta è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.